

Numero
3255

sl

0

Bellinzona
2 luglio 2025

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Spettabile
Unione Contadini Ticinesi
In Pièza 12
6705 Cresciano
sem.genini@agriticino.ch

Risoluzione sul tema “Adozione di misure incisive e urgenti contro i grandi predatori per evitare lo sterminio degli alpeggi non proteggibili”

Signor Presidente,
signor Segretario agricolo,

facciamo riferimento alla risoluzione “Adozione di misure incisive e urgenti contro i grandi predatori per evitare lo sterminio degli alpeggi non proteggibili” presentata all’80° Camera cantonale dell’agricoltura e nel merito rispondiamo alle domande come segue.

1. Le Autorità e i Servizi cantonali competenti sono chiamati ad agire con urgenza affinché gli alpeggi che non sono proteggibili o solamente parzialmente proteggibili (ad esempio con recinzioni notturne), possano venire tutelati in maniera significativa e non abbandonati al loro triste destino.

La modifica dell’Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (OCP) ha introdotto l’obbligo di prevedere misure d’emergenza. A causa della complessa morfologia territoriale, delle ridotte dimensioni degli alpeggi e delle condizioni logistiche spesso proibitive, molti alpeggi risultano di fatto essere non proteggibili in modo efficace e rischierebbero di essere abbandonati anche dopo una sola predazione, indipendentemente dal numero di capi coinvolti, in quanto l’unica misura d’emergenza possibile risulterebbe essere lo scarico anticipato. Lo scrivente Consiglio ha quindi formulato all’attenzione del competente Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) una proposta di piano d’emergenza generalizzato per evitare lo scarico sistematico degli alpeggi non proteggibili già a seguito di una singola predazione. Sono tutt’ora in corso delle valutazioni con l’Ufficio federale dell’ambiente e quello dell’agricoltura da parte dei Servizi cantonali competenti.

2. In prima priorità, devono essere richieste delle deroghe all’Ordinanza federale attuale per poter meglio proteggere gli alpeggi menzionati attraverso misure che consentano una o più delle seguenti azioni:

a) uno snellimento delle procedure di abbattimento di esemplari problematici

Le procedure di abbattimento per singoli individui problematici, ai sensi degli articoli 9b e 9c dell’Ordinanza federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli

uccelli selvatici (OCP), sono già state rese più snelle. Lo scrivente Consiglio conferma che laddove siano soddisfatte le condizioni previste, l'emissione dell'ordine di abbattimento avviene con tempestività. Si segnala tuttavia che i tempi tecnici necessari per gli accertamenti preliminari possono variare sensibilmente a seconda delle circostanze.

b) la messa in opera di tiri o di battute di dissuasione, come avviene in altre nazioni limitrofe (vedi Francia) con l'ausilio di volontari opportunamente selezionati, istruiti e spesati

La regolazione del lupo – sia essa proattiva su branchi o reattiva su branchi e singoli individui – avviene in funzione del raggiungimento delle condizioni previste dalle normative federali. In questo senso, la collaborazione con i cacciatori durante le normali stagioni di caccia è già prevista ed è già stata attuata in passato ad esempio per l'abbattimento di un lupo singolo in Val Bedretto o per la regolazione proattiva di base dei branchi Val Colla o Onsernone.

Tuttavia, per quanto concerne l'ipotesi della pratica di battute di dissuasione contro i lupi con armi da fuoco per la protezione di alpeggi particolarmente minacciati e non proteggibili, si osserva che al momento questa non è un'opzione oggi concessa dal diritto federale che prevede che misure contro singoli animali protetti o cacciabili possono essere attuate nel caso i medesimi causino danni rilevanti o costituiscano un pericolo per l'uomo (art. 12 LCP). Nel caso del lupo, un danno rilevante è definito come l'uccisione di almeno 6 ovicapri da parte di un lupo singolo, rispettivamente di almeno 8 ovicapri da parte di un branco, oppure come l'uccisione o il ferimento grave di almeno bovino, equino, o camelide del nuovo mondo (artt. 9b e 4c OCP).

c) la possibilità di tenere conto delle predazioni commesse nella stagione antecedente per la definizione di problematicità (e quindi l'abbattimento) degli esemplari recidivi, ed evitare il condono annuale che viene attualmente accordato

Questo principio è già contenuto nella seconda revisione dell'OCP entrata in vigore il 1° febbraio 2025. L'art. 4b cpv. 3 lett. b OCP, relativo al prelievo di branchi, prevede difatti che in caso di superamento del numero minimo di branchi secondo l'allegato 3 è possibile abbattere tutti i lupi di un branco se quest'ultimo presenti un comportamento indesiderato e la misura non faccia scendere il numero di branchi al di sotto dell'effettivo minimo della regione. Se l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha già autorizzato la rimozione del branco durante il periodo di regolazione dell'anno precedente a causa di un comportamento indesiderato, nel periodo di regolazione seguente è possibile procedere alla rimozione del branco se continua a manifestare un comportamento indesiderato commettendo un'ulteriore predazione in una situazione protetta.

d) la possibilità di finanziare la sperimentazione di metodi applicabili anche agli alpeggi altrimenti non proteggibili, come ad esempio l'applicazione di diffusori di feromoni dissuasivi

Il Cantone valuta e, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, può cofinanziare progetti volti allo sviluppo di efficaci metodi dissuasivi alternativi. Per quanto concerne l'impiego di diffusori con feromoni dissuasivi, i promotori del progetto lo hanno sviluppato escludendo un coinvolgimento dell'autorità cantonale e l'esperienza maturata in Ticino e in altri Cantoni o altre Nazioni lascia non pochi dubbi sull'effetto

concreto. Visto quanto precede e in assenza di un rapporto sulla reale efficacia, al momento è escluso un aiuto finanziario a livello federale e cantonale.

e) la possibilità di eradicare anche branchi che predano prevalentemente in alpeggi non proteggibili, in quanto questi diventano palestre facili di apprendimento di comportamenti problematici per i giovani esemplari che poi lasceranno il branco.

Durante la consultazione per la seconda revisione parziale dell'OCP, poi entrata in vigore il 1° febbraio 2025, il Canton Ticino aveva già richiesto la possibilità di intervenire sui branchi in quelle aree dove un numero elevato di alpeggi non è regionevolmente proteggibile. La richiesta non è stata accolta e l'OCP attualmente in vigore impedisce l'entrata in materia di un'eliminazione dei branchi in tale contesto.

3. Le Autorità e i Servizi cantonali competenti sono chiamati a interagire in maniera decisa e pugnace con l'Ufficio Federale dell'Ambiente e con il Dipartimento federale corrispondente affinché:

a) le peculiarità del nostro Cantone, espresse in precedenza e chiaramente evidenziate dallo studio Guggiari, vengano finalmente riconosciute dagli Uffici federali preposti, in maniera che essi agiscano di conseguenza, concedendo deroghe al nostro Cantone per salvaguardare la nostra pastorizia come richiesto al punto 2;


Si veda la risposta al punto 1.

b) principi analoghi a quanto espresso al punto 2 possano venire sanciti nelle modifiche dell'Ordinanza federale che alla luce di quanto espresso si rendono necessario.

Siamo consapevoli che, per quanto concerne il nostro Cantone, il graduale processo di adattamento della legislazione federale a seguito dell'aumento del numero di branchi e di lupi sta andando più lentamente di quanto necessario per l'adozione di misure sufficienti (o sufficientemente efficaci) per permettere il raggiungimento di una convivenza sostenibile tra attività umane e lupo.

Vogliate gradire, gentili signori, i nostri più cordiali saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Norman Gobbi

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
- Sezione dell'agricoltura (dfe-sa@ti.ch)
- Ufficio della caccia e della pesca (dt-ucp@ti.ch)